

(N. 2226)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati (Finanze e tesoro) nella seduta del 5 marzo 1952 (V. Stampato N. 2440)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MARZO 1952

Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le tabelle n. 3 e n. 6 allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA N. 3.

TASSE D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE

(articoli 108, 127, 128 e 145).

I. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con

popolazione non superiore ai 5.000 abitanti L. 625

II. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti » 625

III. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti » 1.000

IV. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti » 1.000

- V. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti L. 2.000
- VI. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti » 5.000
- VII. - Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti » 7.000

N. B. — La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

TABELLA N. 6.

TASSA ANNUA DI ISPEZIONE
(articolo 196).

- a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta . . L. 5.000
- b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta » 2.000

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.